

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio, condannava B.Q.R., quale Assessore ai lavori pubblici "pro tempore" del comune di Viareggio, alla pena di lire 1.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 36 (in riferimento ai pp. 15-85-91 del D.M. 16 febbraio 1982) e 389, lett. c), D.P.R. n. 547/1955, accertata il 28 febbraio 1996, in quanto un istituto scolastico era privo del certificato prevenzione incendi.

Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale sostanziale, giacché il fatto ascrittogli non rientrava nella previsione del D.P.R. n. 547/1955, bensì in quella specifica della legge n. 818/1984 (artt. 1 e 5), dichiarata incostituzionale con sentenza 11-14 giugno 1990, n. 282, per cui il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

2) in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 36, D.P.R. n. 547/1955 - per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. - in quanto, per la determinazione dei soggetti attivi del reato, effettuerebbe un rinvio a fonte non legislativa.

All'odierna udienza il P.G. ... conclude come riportato in epigrafe.

#### Motivi della decisione

Al prevenuto è stata contestata la contravvenzione prevista dagli artt. 36 (precetto) e 389, lett. c) (sanzione) del D.P.R. n. 547/1955, in quanto, relativamente all'istituto scolastico in questione, "ometteva di chiedere il certificato antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco".

La norma suddetta, com'è noto, sottopone al controllo antincendio le "aziende e lavorazioni" aventi specifiche caratteristiche e determinate dal D.P.R. n. 689/1959.

La materia in questione è stata successivamente toccata anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ampliava la categoria delle stesse, rinviando per l'individuazione di tali "attività" al D.M. 16 febbraio 1982.

Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 282/1990, per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. ("viene così demandata all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto"), per cui si pongono due problemi ermeneutici tra loro intimamente connessi: il primo è stabilire se la norma del 1984, dichiarata incostituzionale, avesse a suo tempo abrogato quella del 1957; il secondo - in caso di accertata sopravvivenza di quest'ultima norma - è valutare l'incidenza della decisione della Consulta sul reato da essa previsto.

Ebbene, ricorda il Collegio che, anche prima della sentenza della Corte costituzionale, molte decisioni successive all'entrata in vigore della L. n. 818/1984 (tra le tante: Sez. III, 5 novembre 1986, n. 12318, Giordani; Sez. III, 13 settembre 1985, n. 8042, Sanguanini; Sez. III, 6 maggio 1985, n. 4152, De Simone) hanno avuto ad oggetto le contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. del 1955, quindi implicitamente non ritenendole abrogate per effetto della nuova legge.

Questo orientamento è stato ribadito pure successivamente alla menzionata sentenza della Consulta, avendo ritenuto la Corte di cassazione - esplicitamente (Sez. III, 18 febbraio 1992, n. 2696, Fusca) o implicitamente (Sez. III, 12 febbraio 1998, Kot) - ancora vigenti le norme di cui agli artt. 36 e 37, D.P.R. n. 547/1955.

Difatti, anche la decisione menzionata dal ricorrente (Sez. III, 27 aprile 1992, n. 6894, P.M./Parisi), apparentemente contrastante con detto consolidato orientamento, a ben guardare, si limita ad affermare l'ovvia conseguenza (insussistenza del reato) della pronunzia della Consulta sulle norme dichiarate incostituzionali (artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, L. n. 818/1984), ma non che, per effetto

della stessa, devono ritenersi non più penalmente punibili le contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 in questione.

Assodato, quindi, che dette norme incriminatrici non sono state toccate dalla successiva L. n. 818/1984, nè dalle vicende alla stessa occorse, bisogna stabilire a quali condizioni esse possono considerarsi compatibili con l'art. 25 Cost., paladino del principio della riserva di legge, sì da rimanere esenti da sospetti di incostituzionalità.

Ad avviso del Collegio la soluzione - peraltro recentemente adottata da questa stessa Sezione (Sez. III, 15 marzo 2000, Pezzini) - è di tutta evidenza: sono tuttora "penalmente" assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle Tabelle "A" e "B" approvate con D.P.R. n. 689/1959; non lo sono, invece, le "attività" individuate con il D.M. 16 febbraio 1982.

E allora, venendo alla fattispecie in esame, si rileva in ordine alla sussistenza del reato "de quo" che, mentre il citato decreto ministeriale, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti" (punto 85), "depositi ... di liquidi ... combustibili" (punto 15), "impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h" (punto 91), per cui certamente la previsione è comprensiva anche del caso in trattazione, esso non risulta invece assimilabile a nessuna delle ipotesi indicate dalle tabelle del D.P.R. del 1959. Peraltro, anche sotto il profilo del contratto accusatorio, è fatto espresso riferimento al D.M. del 1982 e non al D.P.R. del 1959.

Ne consegue che la fattispecie in esame non può, nel presente contesto normativo, considerarsi penalmente sanzionata.

Per questi motivi

La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.